

**CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE LESIONE CANE DEI TESSERATI ALLA
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**



Alla Convenzione viene attribuito il seguente numero di polizza:

N° 119/172767342 del Ramo Perdite Pecuniarie
CONTRAENTE: Federazione Italiana della Caccia
DOMICILIO: Via Salaria, 298/A – 00199 ROMA
CODICE FISCALE: 97015310580
EFFETTO: dalle ore 24:00 del 31/12/2019
SCADENZA: alle ore 24:00 del 31/12/2021

Emessa

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

COMPAGNIA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI.....	3
GESTIONE DELLA CONVENZIONE	5
Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione	5
Art. 2 - Soggetti Assicurati	5
Art. 3 - Durata e decorrenza della Convenzione	5
Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Assicurazione.....	6
Art. 5 - Regolazione del Premio	6
Art. 6 - Pagamento del premio.....	6
Art. 7 - Modalità di gestione dell'anagrafica	7
Art. 8 - Denuncia dei sinistri.....	7
Art. 9 - Clausola arbitrale	7
Art. 10 - Coassicurazione	8
Art. 11 - Tasse Governative	8
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	9
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio	9
Art. 2 - Esclusioni Generali	9
Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione	9
Art. 4 - Oneri Fiscali.....	9
Art. 5 - Foro Competente	10
Art. 6 - Rinvio alle norme di legge.....	10
Art. 7 - Limiti di età.....	10
Art. 8 - Validità Territoriale	10
Art. 9 - Richiamo alle leggi.....	10
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno.....	10
Art. 11 - Interpretazione del Contratto	11
Art. 12 - Altre assicurazioni.....	11
Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte	11
Art. 14 - Clausola Broker	11
SEZIONE I - OPZIONE CANE.....	12
Art. 1 - Soggetti Assicurati	12
Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione	12
Art. 3 - Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane	14
Art. 6 - Indennità Assicurate	15
Art. 7 - Obblighi in caso di Sinistro.....	16
SEZIONE II - PREMI.....	18
Art. 1 Determinazione dei premi unitari e del premio minimo	18
Art. 2 Pagamento del premio minimo anticipato	18



DEFINIZIONI

Le Parti convengono che nel testo che segue si intende per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Assicurato/i:	il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i possessori delle tessere della Federcaccia regolarmente iscritti presso la Federazione Italiana della Caccia che abbiano aderito alla Opzione Cane.
Attività assicurata:	l'esercizio della caccia come regolato da leggi e regolamenti in vigore, attività di tiro anche agonistico, cinofilia, protezione civile, raccolta funghi e tartufi, pesce con ami, pulizia armi, costruzione capanni, controllo capanni, controllo predatori dannosi, vipere, salvaguardia della selvaggina.
Beneficiario:	l'assicurato stesso. In caso di morte ed in mancanza di designazione saranno beneficiari gli eredi legittimi e/o testamentari dell'assicurato.
Broker	Marsh S.p.A. Viale Bodio, 33 20158 Milano
Contraente:	la Federazione Italiana della Caccia, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati nel periodo di vigenza della presente polizza.
Documenti di legittimazione:	i documenti idonei a comprovare l'assicurazione, e più precisamente: la tessera associativa, il bollettino di conto corrente postale, la ricevuta attestante il pagamento attraverso carta di credito, bancomat, bonifico bancario.
Franchigia:	l'importo e/o percentuale prestabilita che, in caso di danno, nei termini ed alle condizioni di cui in polizza, è a carico dell'Assicurato.
Indennizzo o indennità:	la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.



Normativa sulla caccia:	Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Massimale:	L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Compagnia, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Polizza:	il documento che prova la assicurazione.
Premio:	la somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Compagnia dalla Federazione Italiana della Caccia, secondo la convenzione Federazione Italiana della Caccia e Compagnia.
Risarcimento:	la somma che in caso di sinistro la Compagnia pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Opzione Cane Tartufai e Opzione Cane Amica:	e tipologie di formule associative riconosciute dalla Contraente che non abilitano all'uso e al maneggio di armi da fuoco e munizioni né all'esercizio dell'attività venatoria.
Compagnia:	l'Impresa assicuratrice.



GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura nei confronti della Contraente ed a vantaggio dei suoi Associati/Assicurati i rischi Morte e ferimento del cane a favore delle diverse tipologie di Tesserati della Contraente, alle condizioni previste nella presente polizza.

Art. 2 - Soggetti Assicurati

L'assicurazione si intende valida in favore delle diverse tipologie di tesserati alla Federcaccia che abbiano versato la quota associativa ed abbiano aderito ad una Opzione Cane di cui alla successiva sezione, nel periodo di durata della presente Convenzione.

Il tesseramento avviene con il rilascio da parte della Federazione di una tessera di iscrizione nominativa, numerata, datata, timbrata e/o firmata per quietanza dai soggetti autorizzati al rilascio della stessa (Federcaccia e suoi Organi periferici a ciò delegati).

Le forme di tesseramento attraverso le quali si può aderire alla Opzione Cane sono:

- Tessera Silver
- Tessera GG.VV.
- Tessera Gold
- Tessera Tartufai
- Tessera Amica

Il rilascio di detta tessera con l'adesione alla Opzione Cane verrà effettuato esclusivamente attraverso il pagamento della quota associativa tramite bollettino di conto corrente postale e/o bonifico bancario, in ottemperanza al provvedimento Isvap del 22 ottobre 2008.

Inoltre, potranno attivare la copertura anche i titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia e gli agenti addetti alla Vigilanza della caccia regolarmente iscritti alla Federazione Caccia Sammarinese, in possesso della copertura Multiline Infortuni n. **77/172766995** e RCT n. **65/172767267**.

Si prende atto che la facoltà di aderire alla Opzione Cane Amica è condizionata all'attivazione della Tessera Amica presente nella polizza Multiline Infortuni n. **77/172766995** e RCT n. **65/172767267** e che l'adesione alla Opzione Cane Tartufai è prevista obbligatoriamente insieme all'attivazione della Tessera Tartufai presente nella polizza Multiline sopra indicata.

Art. 3 - Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione viene stipulata per la durata di due anni, con inizio dalle ore 24,00 del 31/12/2019 e termine alle ore 24,00 del 31/12/2021.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la possibilità di recesso in caso di sinistro è esclusa.



Art. 4 - Durata e decorrenza dell'Assicurazione

La copertura assicurativa a favore di ogni singolo tesserato che ha aderito alla Opzione Cane ha durata di un anno solare. La stessa decorre dalle ore 24:00 del giorno di versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/corrente postale e/o bonifico bancario purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione (fissato al precedente Art 3) e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

Art. 5 – Regolazione del Premio

Premesso che l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi art. 2 deve considerarsi quale premio minimo anticipato alla Compagnia per ciascun anno assicurativo, si conviene che il conguaglio dei premi in sede di regolazione premio verrà effettuato sulla base degli effettivi assicurati dichiarati dalla Contraente.

Entro il 31 Maggio di ogni anno successivo al primo, la Contraente comunicherà il numero effettivo dei Tesserati in funzione del quale la Società – entro 30 giorni - emetterà la relativa appendice di regolazione premio, che la Contraente pagherà entro il 31/07.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia deve fissargli mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l'assicurazione in corso resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente la Compagnia si riserva il diritto di sospendere l'operatività delle garanzie sui sinistri ancora non denunciati.

Fanno fede per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente e/o da suoi ausiliari e/o consulenti, che la Contraente metterà a disposizione della Compagnia per eventuali controlli, dietro espressa e specifica richiesta.

Art. 6 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019, con facoltà della Contraente di versare la prima rata di premio entro e non oltre il 31 marzo 2020 subordinatamente all'emissione della polizza.

Per il pagamento delle scadenze contrattuali fermo quanto previsto dall'Art. 1901 del codice civile il termine di mora è fissato in 30 giorni.



Se la Contraente non adempie agli obblighi di cui sopra relativi al pagamento del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, eserciterà il regresso solo esclusivamente nei riguardi della Contraente per quanto la Compagnia stessa dovesse essere tenuta a pagare per sinistri occorsi nel periodo per il quale si riferisce il mancato pagamento.

I premi vanno accreditati alla Compagnia per il tramite del broker incaricato, con effetto liberatorio per la Contraente.

Art. 7 - Modalità di gestione dell'anagrafica

Fatta salva la possibilità della Compagnia di richiedere evidenza dei registri tenuti dalla Contraente, in caso di sinistro la Compagnia, per il tramite della Struttura incaricata della gestione dei sinistri, provvederà alla verifica della regolarità amministrativa chiedendo alla Contraente e/o all'Assicurato stesso conferma dell'avvenuto versamento della quota associativa in base ad una delle forme previste al precedente articolo 2.

Resta inteso che ai fini della effettiva copertura del rischio la stessa si intenderà valida in ogni caso dalle ore 24,00 del giorno di versamento della quota associativa e con durata di un anno solare.

Su base bimestrale la Compagnia comunicherà alla Contraente ed al Broker, anche per via telematica, l'andamento dei sinistri di modo che la Contraente ed il Broker abbiano sempre l'esatto quadro della situazione assicurativa e dell'andamento gestionale.

Art. 8 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di Federcaccia alla Società di Gestione sinistri Marsh Risks Consulting, incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker, all'indirizzo riportato nel rispettivo modulo di denuncia, entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice Civile.

Si precisa che la Società di gestione Sinistri provvederà a fornire:

- un Call Center con numeri telefonici dedicati per l'assistenza a tutti i tesserati nelle varie fasi della trattazione dei sinistri;
- Accesso ai dati sinistri via Internet da parte della federazione e delle sedi provinciali

Art. 9 - Clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra le parti della presente Convenzione, escluse quelle non compromettibili ad arbitri, inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione e/o lo scioglimento della presente Convenzione saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti in contesa e il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni venti dalla richiesta fattale dall'altra parte, con lettera raccomandata con avviso



di ricevimento. Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Art. 10 - Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al broker MARSH e le imprese coassicuratrici, laddove presenti, hanno convenuto di affidare la delega alla Spett.le Compagnia Delegataria di seguito indicata. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal broker MARSH il quale tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti in ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

RIPARTO ASSICURATIVO

Unipolsai 100%

Art. 11 – Tasse Governative

I premi lordi indicati nella presente convenzione sono calcolati in base alle aliquote governative vigenti alla data del 31/12/2019. Eventuali variazioni che dovessero insorgere nel periodo di validità della convenzione saranno ad esclusivo carico della contraente.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex Artt. C.C. 1892, 1893, 1894 e 1898).

La Compagnia dichiara espressamente di conoscere il rischio e di assumerlo in piena consapevolezza.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che, ai sensi dell'Art. 1898 C.C., modificano oggettivamente il rischio, la Compagnia può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Compagnia, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni.

Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dalla Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 - Esclusioni Generali

Sono esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- a) Fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) Dolo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 5 - Foro Competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o sede in Italia dell'Assicurato.

Art. 6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 7 - Limiti di età

La garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall'art. 12 della Legge n. 157 dell'11/02/1992.

Per l'esercizio del tiro a volo, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti.

Per i possessori di Tessera Amica e Tessera Tartufai, l'età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

Art. 8 - Validità Territoriale

L'assicurazione vale per il Mondo intero.

Art. 9 - Richiamo alle leggi

Per i soli assicurati titolari di licenza di caccia e per le sole attività per le quali è previsto l'obbligo della assicurazione (legge 157/92), l'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia munito anche di regolare licenza di porto d'armi da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti.

A parziale deroga di quanto sopraesposto si precisa che la garanzia assicurativa sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai punti d), f), g), i), j), k), l), m), n), q) ed e) dell'Art. 3 della Convenzione Infortuni n. **77/172766995** (Unipolsai) e ai punti d), f), g), i), j), k), l), m), n), q) ed e) dell'Art. 3 della Convenzione Responsabilità civile verso terzi n. **65/172767267** (Unipolsai), ferma comunque l'esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall'uso di armi da fuoco.

L'Assicurazione è operante nei periodi previsti dalle Leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle Leggi stesse.

Per quanto riguarda l'estero, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato svolga l'attività coperta dalla presente polizza nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti in materia dello Stato ospitante.

Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara persi animali o cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose o animali salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, facilita dolosamente un richiedente terzo nella richiesta di risarcimento, altera dolosamente le prove del sinistro o facilita il peggiorare delle situazioni derivanti da questo, perde il diritto alle prestazioni offerte dalla presente polizza.



Art. 11 - Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 12 - Altre assicurazioni

L'assicurato e/o la Contraente sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da esso stipulate per il medesimo rischio.


Art. 13 - Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Art. 14 - Clausola Broker

La Contraente dichiara di aver affidato a norma della art.109 D.L. 07/09/2005 n° 209 "Nuovo Codice delle Assicurazioni private" la gestione del presente contratto alla Marsh S.p.a Viale Bodio 33 20158 Milano.

L'Assicuratore si obbliga a rapportarsi con il Broker incaricato dalla Contraente in conformità alla legge sopraccitata e della conseguente prassi negoziale anche per quanto concerne il corrispettivo.



SEZIONE I - OPZIONE CANE

Art. 1 - Soggetti Assicurati

Esclusivamente previa ed espressa richiesta di adesione e pagamento del relativo premio, la presente formula Opzione Cane si intenderà abbinabile a favore dei Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia, possessori di:

- Tessera Silver
- Tessera GG.VV
- Tessera Gold
- Tessera Tartufai
- Tessera Amica

Art. 2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività venatoria, per la morte del cane di proprietà, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. Silver e Tessera Gold/GG.VV. Gold e per ferimento del cane da caccia di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold/GG.VV. Gold.

L'assicurazione è operante a seguito del verificarsi di:


- a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo
- b) morsi di vipere e punture di insetti
- c) avvelenamento
- d) investimento da veicolo
- e) annegamento
- f) scatti di lacci o tagliole
- g) ferite da taglio
- h) Cadute in burroni o crepacci

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di:

- a) Allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo.
- b) Partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile.
- c) Attività di raccolta funghi.
- d) Attività di raccolta tartufi.

Relativamente agli assicurati con la tessera Tartufai, l'assicurazione è operante, nell'esercizio dell'attività di ricerca e raccolta tartufi, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi degli eventi sopra indicati (dalla lettera a) alla lettera h)).



L'assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell'assicurato in occasione di allenamento ed addestramento (finalizzati alla raccolta di tartufi) di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l'allenamento e addestramento sono consentiti.

Relativamente agli assicurati con la Tessera Amica, l'assicurazione è operante, durante la partecipazione a manifestazioni e gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, secondo quanto previsto all'articolo 7 – Obblighi in caso di sinistro, a seguito del verificarsi di:

- a) morsi di vipere e punture di insetti
- b) avvelenamento
- c) investimento da veicolo
- d) annegamento
- e) ferite da taglio
- f) Cadute durante la partecipazione a manifestazioni, esposizioni, gare di agility e cinofilia sportiva e dei relativi allenamenti.

Il punto c) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o che questi non sia stato identificato.

L'assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento di tale attività.

Rientra in questa fattispecie anche il "Cane Recuperatore" iscritto alla Associazione Conduttori di cani da traccia e da lavoro Altoatesini nell'esercizio della attività di ricerca e recupero.

Si precisa anche che l'assicurazione è operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da tana di proprietà dell'Assicurato nello svolgimento della loro specifica attività.

Inoltre l'assicurazione è operante per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold/GG.VV. Gold durante l'attività venatoria, l'addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni, a seguito degli eventi sopra indicati (lettere da a) ad h)) ai quali si aggiungono anche:

- la folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
- gli urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc...);
- l'impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc...);
- le morsicature da cani (da caccia e non);
- l'aggressione di animali selvatici/predatori alati.



Art. 3 - Garanzia di responsabilità Civile Generale derivante dalla proprietà del cane

Fermo quanto previsto dalla Convenzione Multirischi RCT n. **65/172767267** per tutti i tipi di tessera, anche per i Tesserati alla Federazione Italiana della Caccia che hanno aderito e pagato il premio relativo alla presente Opzione Cane, possessori di:

- Tessera Silver
- Tessera GG.VV
- Tessera Gold
- Tessera Tartufai
- Tessera Amica

è operativa la copertura responsabilità civile derivante dalla proprietà del cane di cui alla Convenzione Multirischi polizza n. **65/172767267**.

Art. 4 – Estensione “Opzione Più cani”

Per i possessori di Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver è possibile assicurare un ulteriore cane alle stesse condizioni e indennità assicurate previste all'Art. 6, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Per i possessori di Tessera Gold con cane/GG.VV. Gold è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni e indennità assicurate previste all'Art. 6, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Le indennità alle quali si fa riferimento si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni.

I cani assicurati con tale opzione (sia per la Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver che Gold/GG.VV. Gold) devono essere di proprietà dell'assicurato e devono essere preventivamente identificati tramite microchip al momento dell'attivazione dell'opzione scelta.

Art. 5 – Estensione “Opzione Capanno e Richiami”

Esclusivamente per tale estensione, per tutti i tesserati della polizza Multiline Infortuni n. **77/172766995** e RCT n. **65/172767267** è possibile attivare la seguente opzione come di seguito descritto ed a fronte del pagamento del premio come indicato nella Sezione Premi.

Fermo che per Capanno si intende un fabbricato comunque costruito adibito ad appostamento fisso, l'opzione Capannisti prevede l'attivazione delle seguenti garanzie:

1) Incendio del capanno


La presente copertura indennizza i danni materiali e diretti causati al Capanno ed al suo contenuto, di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio ed atti vandalici.

Limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo: € 2.000,00

Rimane convenuto che la liquidazione sarà effettuata previa detrazione di una franchigia fissa di € 52,00. Il risarcimento di quanto sopra è subordinato alla denuncia dell'evento all'Autorità competente.

2) Furto di richiami vivi

La presente copertura rimborsa l'assicurato per furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell'abitazione dell'assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell'appostamento di cui l'assicurato risulti titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.



Limite massimo di indennizzo complessivo per sinistro e per anno assicurativo: € 300,00 con il limite di € 60,00 per richiamo. Franchigia: 10% dell'indennizzo.

3) Morte di richiami vivi

La presente copertura rimborsa l'assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori con un massimo risarcimento di € 60,00 per richiamo.

Il massimale per tale garanzia è pari a € 300,00 per ciascun assicurato e per anno.

Denuncia di sinistri

In caso di denuncia dei sinistri per tutte le garanzie valgono le modalità disciplinate all'art. 8 Denuncia dei sinistri della presente polizza.

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di incendio del capanno l'assicurato deve descrivere le circostanze del sinistro e allegare la denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o alla polizia del luogo. In caso di furto di richiami vivi l'assicurato deve allegare alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sui documenti di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare fotocopia del certificato di proprietà con l'avvenuta cancellazione del richiamo.

In caso di morte dei richiami vivi l'assicurato deve allegare sempre alla denuncia i seguenti documenti:

- Se il richiamo era di cattura (autorizzato dalla Provincia) regolarmente detenuto, allegare fotocopia dell'avvenuta cancellazione da parte della Provincia sui documenti di proprietà (con relativa identificazione del richiamo).
- Se il richiamo proveniva da allevamenti, allegare l'originale del certificato di proprietà del volatile.
- Il certificato di morte a cura del veterinario che attesti la causa specifica della morte con l'identificazione del richiamo.

Art. 6 - Indennità Assicurate

Tessera Silver/GG.VV. Silver

- € 260,00 per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR né registrati ENCI
- € 600,00 per morte dei cani iscritti ROI o RSR
- € 600,00 per morte dei cani non iscritti ROI o RSR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente
- € 1.300,00 per morte di cani iscritti ROI o RSR e in possesso di qualifica ENCI

Tessera Gold/GG.VV. Gold

- € 400,00 per morte di cani da caccia non iscritti ROI o RSR né registrati ENCI
- € 900,00 per morte dei cani iscritti ROI o RSR
- € 900,00 per morte dei cani non iscritti ROI o RSR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente



- € 2.000,00 per morte di cani iscritti ROI o RSR e in possesso di qualifica ENCI
€ 100,00 per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane
€ 1.000,00 per la morte del falco, della poiana, del gufo reale, dell'aquila reale da caccia.

Tessera Tartufai

- € 1.300,00 per morte di cani
€ 200,00 per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane

Tessera Amica

- € 1.300,00 per morte di cani
€ 200,00 per rimborsi spese relativi a cure veterinarie, in caso di ferimento del cane

Viene convenuto che:

- a) per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte si intendono ridotte del 50%;
- b) le indennità di cui al presente articolo valgono per un solo cane o in alternativa un solo falco, poiana, gufo reale, aquila reale e come massima disponibilità annua per Assicurato;
- d) sono equiparati ai cani iscritti all'ENCI e/o in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI (Fédération Cynologique Internationale);
- e) il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento;
- f) sono equiparati ai registri ROI o RSR anche eventuali future dizioni introdotte nell'anagrafe canina;
- g) per i cani non iscritti ROI o RSR, ma che abbiano ottenuto una qualifica in una fase del Campionato Italiano (provinciale, Regionale o Interregionale) con una valutazione di buono, molto buono o eccellente, il Campionato/Selezione deve essere stato organizzato esclusivamente da FIDC e tale risultato deve essere stato realizzato entro 3 anni dalla data del sinistro;
- h) per quanto concerne il falco, la poiana, il gufo reale e l'aquila reale, ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo si dovrà essere in regola con la certificazione C.I.T.E.S. e con la presenza di anello o microchip identificativo tale da attestarne la proprietà.

Art. 7 - Obblighi in caso di Sinistro

Si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che:

- 1) in caso di morte del cane l'Assicurato presenti:
 - certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI;
 - certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
 - certificato di radiazione dall'anagrafe canina o in alternativa certificato di smaltimento della carcassa;
 - salvo i casi di annegamento, caduta in burroni e crepacci, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;
- 2) in caso di spese veterinarie rientranti nell'oggetto della assicurazione l'Assicurato



presenti regolare fattura emessa dal veterinario, con l'attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.

In caso di sinistro che coinvolga un "Cane Recuperatore" al momento della denuncia l'assicurato dovrà presentare anche copia dell'apposito certificato di abilitazione rilasciato in base alle norme e regolamenti che disciplinano l'attività.

In caso di sinistro che coinvolga un cane assicurato mediante l'attivazione dell'Opzione Cane Amica, al momento della denuncia, l'assicurato dovrà presentare la documentazione che attesti che il cane stesse partecipando a esposizioni/gare ovvero che abbia partecipato almeno una volta nei precedenti 24 mesi a esposizioni/gare.

In caso di allenamento in vista di una prima partecipazione, il cane deve risultare già iscritto alla manifestazione.

